

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA – NAPOLI**

**Ricorre Di Bernardo** dott.ssa **Ivana**, nata a Napoli il 9.12.1976 (c.f. DBRVNI76T49F839T), rapp.ta e difesa in virtù di procura *ad litem* dall'Avv. Sergio Turturiello (c.f. TRTSRG71S10F839B) e con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli al viale Gramsci n. 16, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax (081.663383) o via posta elettronica al seguente indirizzo avv.sergioturturiello@pec.giuffre.it

**contro** il **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico regionale per la Campania** in persona del legale rapp.te p.t.;

***per l'annullamento, previa sospensiva e/o adozione delle idonee misure cautelari ritenute idonee:*** **a)** della graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con DDG n. 105 del 23.02.2016, per 1.604 posti per la Regione Campania, relativa alla classe di concorso EE00 - Scuola Primaria, allegata al decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. miur.aoodrca.registro ufficiale (U). 0016227 del 18 luglio 2018 *nella parte in cui* la ricorrente è inserita in posizione 1708, con 67,7 punti totali, in luogo di 71,7 punti; **b)** dell'elenco completo graduato di tutti i candidati idonei dell'USR CAMPANIA, concorso indetto con DDG n. 105 del 23.02.2016, relativa alla classe di concorso EE00 - Scuola Primaria, pubblicato in data 18.07.2018 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania, *nella parte in cui* la ricorrente è inserita in posizione 1708°, con punti totali 67,7 in luogo di 71,7; **c)** di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso, per quanto di ragione, il verbale e/o i verbali della Commissione giudicatrice, di data e contenuto sconosciuti, afferenti la valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente ai sensi dell'art. 6, comma 5, del predetto DDG 105 del 23.02.2016 in esito alla convocazione per lo svolgimento della prova orale fissata per il giorno 2.08.2017, pervenutale a mezzo email; **d) se e per quanto dovesse occorre** delle pregresse graduatorie allegate al decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. miur.aoodrca.registro ufficiale (U). 00012655 del 16.06.2017 ed al decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. MIUR Aoodrca registro ufficiale n. 0016062 del 02-08-2017, di rettifica in autotutela della graduatoria di merito precedentemente adottata (graduatoria nella quale la ricorrente non era inserita non avendo, alla data di adozione di detti decreti, ancora sostenuto le prove concorsuali) in quanto richiamate nel provvedimento **sub a)**;

***nonché per la declaratoria dell'illegittimità*** del silenzio prestato in ordine alla istanza presentata dalla ricorrente in data 19.07.2008, di cui si dirà in narrativa.

**FATTO**

La Dott.ssa Di Bernardo, unitamente ad altri aspiranti docenti, ha impugnato innanzi al Tar Lazio di Roma (r.g.n. 4823/2016), il bando di concorso avente ad oggetto il concorso per titoli ed esami – di cui al Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del MIUR n. 106 del 23/02/2016 - indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016, n. 16, nella parte in cui, all'art. 3, comma 2, tra i requisiti di ammissione, non contemplava il personale educativo già abilitato che intendeva prendere parte al concorso in relazione ai posti per la scuola primaria.

Trattasi di concorso finalizzato alla copertura, tramite selezione su *base regionale*, di posti comuni nelle scuole primaria e per l'infanzia, che si prevedeva sarebbero risultati vacanti e disponibili per il triennio successivo per ciascuna classe di concorso, salvo proroghe di efficacia della graduatoria.

Il G.A. capitolino con ordinanza n. **3212/2016** (cfr. **all.to**) disponeva l'ammissione al concorso della ricorrente alle prove di esame del concorso di cui in causa.

In data **22.05.2017**, sosteneva la prova scritta presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele di Napoli.

Con email dell'**11 luglio 2017**, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania comunicava alla ricorrente la votazione conseguita alla prova

scritta (**punti 28**), contestualmente convocandola per sostenere la prova orale il **2.08.2017** successivo e per la consegna della documentazione afferenti titoli dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, precedentemente presentata, a mezzo racc.ta a.r., in data 17 marzo 2016 (**cfr. all.ti**).

In quella sede, la ricorrente consegnava copia dei certificati attestanti il possesso dei titoli dichiarati che nella specie sono i seguenti:

- 1) attestato afferente il possesso del titolo di accesso al concorso e cioè l'aver conseguito l'abilitazione a seguito del concorso indetto con DDG 28.07.2000 per il personale educativo;
- 2) attestato efferente il possesso del "Diploma di specializzazione universitario biennale";
- 3) attestato afferente il possesso della "Laurea in Scienze dell'educazione";
- 4) attestato afferente il "Diploma di perfezionamento post laurea con 60 CU con esame finale DSA";
- 5) attestato afferente il possesso del "Master Universitario di II livello con esame finale Bes".

La ricorrente, all'esito delle prove orale, conseguiva un punteggio pari a **38**. Dopodichè, solo a distanza di un anno dallo svolgimento di detta prova, si è avuta la pubblicazione della nuova graduatoria finale del concorso, in data 18.07.2018, allegata all'impugnato decreto, nella quale la ricorrente risulta

classificata al **1708°** posto con punteggio complessivo pari a **67,7** (prova scritta 28 + prova orale 38 + titoli 1,7 = 67,7 punti).

Nelle premesse del decreto dirigenziale, si dà atto della necessità di procedere all'inserimento in graduatoria eventualmente con riserva, dei candidati che avessero superato con esito positivo tutte le prove concorsuali – come la ricorrente - ad esclusione di coloro per i quali l'ammissione con riserva sia stato espressamente escluso dal provvedimento cautelare di ammissione alla procedura: ipotesi, quest'ultima che non riguarda la ricorrente (cfr. **all.to cit. ordinanza Tar Roma n. 3212/2016**).

In realtà, il punteggio assegnatole è errato in quanto l'amministrazione scolastica, non si comprende per quale ragione, ha ommesso di attribuire alla ricorrente **ulteriori 3 punti**, per titoli ritualmente dichiarati – di cui si dirà in avanti - e dei quali era stata fornita, in sede di prova orale, la relativa documentazione, in palese violazione delle regole concorsuali.

Il successivo **19.07.18**, la ricorrente ha avanzato istanza/reclamo affinché la P.A. pervenisse, in autotutela, a correggere il punteggio assegnatole, anche la fine di evitare un contenzioso.

Tale istanza è rimasta priva di qualsiasi riscontro.

È evidente che la Commissione giudicatrice o chi per essa, ha commesso palesi omissioni ed evidenti errori, violando il dettato del bando e quanto previsto dalla tabella che regola in maniera cristallina le modalità ed i parametri per l'attribuzione dei punteggi.

Da ciò il presente ricorso il cui accoglimento si chiede, si affida ai seguenti

### **MOTIVI**

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 9 DEL BANDO. L. 07.08.1990 N. 241 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA ALLEGATA D.M. N. 94/2016 DI VALUTAZIONE TITOLI. IRRAGIONEVOLEZZA. ARBITRARIETA'. INIQUITA'. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ART. 97 COST..**

La dott.ssa Di Bernardo, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto, nonché in sede di convocazione alla prova orale, ha indicato in maniera corretta, esaustiva e dettagliata i titoli da ella vantati.

Ciò ha fatto, si ribadisce, sia in sede di compilazione della domanda di partecipazione, sia mediante allegazione dei titoli stessi in sede di prova orale, nel pieno rispetto delle regole all'uopo fissate dalla *lex specialis*.

Ebbene, ciò nonostante, alcuni dei titoli dalla stessa posseduti, sono stati incomprensibilmente “*dimenticati*” dalla Commissione nelle valutazioni cui detto organo era preposto.

E' sufficiente, in proposito, l'esame della “*Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale per il sostegno*”

*agli alunni con disabilità” per rendersene conto.*

A) Ed invero, tra i cosiddetti “*Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale*” B.5, è previsto il punto B.5.2 definito “*diploma di laurea specialistica, laureal magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso*”.

Secondo quanto stabilito nella griglia di valutazione, al candidato che ne sia in possesso va riconosciuto un **punteggio pari ad 2** per ognuno dei titoli vantati rientranti in detta categoria.

In tal caso, nonostante la ricorrente sia in possesso del dichiarato titolo - Laurea in Scienze dell’educazione con seguita il 22.02.2005 con voto 108/110 - come indicato tanto nella domanda di partecipazione quanto nella documentazione fornita alla Commissione - non si è vista però assegnare alcun punteggio a fronte del fatto che la stessa ha speso come titolo di accesso al concorso, non di certo la predetta laurea, bensì **l’abilitazione come educatore conseguito con concorso per esame e titoli D.D.G.**

**28.07.2000.**

*Idem* quanto al punto B.5.8. della citata Tabella che prevede “*Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale per un massimo di tre titoli conseguiti in tre differenti anni accademici*”.

Orbene, la ricorrente, ha dichiarato e documentato (cfr. **all.ti**), al riguardo,

quanto segue:

- 1) conseguimento nell'anno accademico 2014/2015, del Diploma di perfezionamento **post laurea**, per 1500 ore di lezione, con 60 CU con esame finale DSA: tale titolo è pacificamente riconducibile sotto la previsione di cui al punto **B.5.8** della tabella allegata al D.M. 94/16.
- 2) conseguimento nell'anno accademico 2012/2013, del Master Universitario di I livello, per 1500 ore di lezione, con 60 CU, con esame finale Bes, anch'esso riconducibile nella voce **B.5.8** della tabella.

Alla luce di quanto detto, è palese che alla ricorrente sono stati indebitamente negati **ulteriori punti 2** che, per contro, le vanno riconosciuti e assegnati, per un **punteggio complessivo di punti 71,7** ed inevitabile avanzamento nella graduatoria finale.

**B)** In sintesi, sono stati riconosciuti alla ricorrente solo **1,7 punti**, per i seguenti titoli:

- **0,20** per il “Titolo di accesso Abilitazione personale educativo (punto A.1.1 della Tabelle valutazione titoli allegata al d.m. 94/2016)
- **1,50** punti per il “Diploma di specializzazione universitario biennale” (punto B.5.3 della citata tabella).

Senonchè, per quanto sopra esposto, risultano del tutto pretermessi nella valutazione della commissione esaminatrice, ulteriori titoli che la ricorrente,



come detto, ha dichiarato nella sua domanda di partecipazione e comprovato in sede di pro orale e cioè:

- a) Laurea in Scienze dell'educazione (punto B.5.2 della citata tabella).
- b) Diploma di perfezionamento post laurea con 60 CU con esame finale DSA (punto B.5.8 della tabella).
- c) Master Universitario di II livello con esame finale Bes (anch'esso riconducibile nella voce B.5.8 della tabella allegata al D.M. 94/16)

**Complessivamente, quindi, alla ricorrente spetterebbero ulteriori 2,0 punti afferenti tutti i “titoli” dichiarati e posseduti, con conseguente nuovo punteggio per tale voce, di punti 4,7.**

**\*\* \*\***

***In relazione al silenzio serbato sull'istanza del 19.072018.***

**VIOLAZIONE ART. 2, 21<sup>octies</sup> e 21<sup>nonies</sup> L. 241/90 S.M.I.**  
**VIOLAZIONE ART. 97 COST..**

Noto allo scrivente il è principio - espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale - secondo il quale il potere di **autotutela** soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun **obbligo** giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempienza della p.a. (cfr., tra le tante, [Cons. Stato, VI, 6 luglio 2010, n. 4308](#); IV, 24 maggio 2010, n. 3270; [id. V, 30](#)

[dicembre 2011, n. 6995; id., V, 3 maggio 2012, n. 2548; id., VI, 15 maggio 2012, n. 2774; id., 3 ottobre 2012, n. 5199; id., VI, 11 febbraio 2013, n. 767; IV, 24 settembre 2013, n. 4714; 7 luglio 2014, n. 3426; 26 agosto 2014, n. 4309; sez. IV, 14 maggio 2016, n. 1012; nonché, di recente, id., IV, 7 giugno 2017, n. 2751; Cons. Stato, sez. V, 19/04/2018, n. 2380\).](#)

Tuttavia, sempre secondo la riferita giurisprudenza, l'insussistenza dell'obbligo a provvedere, sarebbe cogente in presenza di un *provvedimento inoppugnabile*.

Tale condizione, tuttavia, non può (*rectius* poteva) dirsi sussistente nel caso di specie in quanto la ricorrente ha avanzato la sua istanza affinché l'amministrazione scolastica provvedesse a correggere di sua sponte il punteggio erroneamente assegnatole, in pendenza dei termini per ricorrere innanzi al Giudice Amministrativo quando, cioè, il provvedimento non era ancora divenuto inoppugnabile, sicchè l'amministrazione, piuttosto che rimanere silente, avrebbe potuto, in considerazione della fondatezza di quanto rappresentato dalla ricorrente, ponderare la predetta istanza e pervenire in autotutela alla richiesta correzione, senza costringere la ricorrente ad intraprendere una iniziativa giudiziaria della quale avrebbe fatto volentieri a meno.

Senza dimenticare il principio di leale collaborazione - notoriamente non codificato in via generale, o quantomeno non direttamente - desumibile da una serie di disposizioni normative e largamente impiegato nell'ambito

della giurisprudenza amministrativa, che avrebbe ampiamente giustificato l'adozione di provvedimenti in autotutela finalizzati alla correzione della graduatoria.

**IN VIA ISTRUTTORIA** si chiede acquisirsi il verbale e/o i verbali della Commissione giudicatrice afferenti la valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e documentati dalla ricorrente in sede di prova orale il giorno 2 agosto 2017, con riserva di formulare motivi aggiunti.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il danno grave ed irreparabile. Alla ricorrente, infatti, è stata illegittimamente negata la collocazione in una posizione certamente più favorevole nella graduatoria finale del concorso, con grave nocumento per le possibilità di celere e concreto reclutamento nelle file del personale docente per la regione Campania nell'ambito del concorso in questione e ciò sulla base di presupposti falsi, errati ed illegittimi.

I motivi di ricorso, i fatti dedotti e la fallacia della fase istruttoria e valutativa condotta dal Ministero, prima, e dalla Commissione, poi, consentono di richiedere al Collegio di intervenire ordinando alla Amministrazione quanto meno il riesame della posizione della ricorrente.

Per tutti i motivi suindicati si richiede l'annullamento della graduatoria nella parte in cui è ricompresa la posizione della ricorrente e la rivalutazione dei titoli dalla stessa forniti con l'attribuzione del punteggio

corretto che, alla luce di quanto evidenziato, corrisponde non a **67,7** ma a **71,7** con conseguenziale collocazione della ricorrente al relativo posto in graduatoria finale corrispondente al punteggio riconosciutole, disponendo da subito l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, mediante notificazione per *pubblici proclami*.

### **P.Q.M.**

Previa adozione delle misure cautelari che il Collegio riterrà più idonee, accogliersi il ricorso, previo accoglimento della domanda istruttoria, annullando e/o riformando in parte qua il provvedimento del M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con ogni conseguente statuizione. La presente controversia verte in materia di pubblico impiego.

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dall'Ufficio Postale corrispondente a quello del sottostante timbro, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Avv. Sergio Turturiello

La pubblicazione del presente ricorso e dell'elenco dei controinteressati viene effettuata in esecuzione della ordinanza n. 1554/2018 della Quarta Sezione del TAR Campania, resa in relazione al ricorso avente r.g.n. 3755/2018.  
avv. Sergio Turturiello